



AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

Deliberazione del Commissario Straordinario

N. 284 / 2025 del 04/11/2025

**OGGETTO: PROCEDIMENTO PENALE N. 398/2019 R.G.N.R.
PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE DI CUNEO.
INCARICO DIFESA LEGALE. CIG: B8DFCCA9DF**

**Presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle – Ufficio
del Commissario Straordinario in Cuneo, corso C. Brunet n. 19/A,**

Il Commissario Straordinario

(nominato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1-1513/2025/XII del 26 agosto 2025)

Su conforme proposta del Direttore f.f. della Struttura Complessa Interaziendale Servizio Legale, che attesta la legittimità e la regolarità sostanziale e formale di quanto di seguito indicato:

- si richiama integralmente la deliberazione n. 386 del 06.10.2020, con la quale l'Azienda stabiliva di costituirsi parte civile nel processo penale n. 398/2019 R.G.N.R. e n. 1574/2019 R.G. G.I.P. e contestualmente di conferire incarico di rappresentanza e difesa all'Avv. Aldo PELLEGRINO del Foro di Cuneo;
- preso atto che con nota prot. 30273 del 04.09.2025, l'Avv. Pellegrino Aldo, comunicava all'Azienda che il reato commesso dall'imputato Martinelli si è estinto a seguito del decesso del reo in data 21.06.2024;
- considerato che, con la medesima nota prot. 30273 del 04.09.2025, il legale comunicava all'Azienda che il procedimento penale sta proseguendo, anche per le questioni connesse alla revoca del sequestro preventivo, e alla restituzione delle somme sequestrate all'imputato;



- preso atto che l'incarico dell'Avv. Pellegrino Aldo, affidato in data 06.10.2020 con la deliberazione n. 386, è da considerarsi concluso, si rende necessario procedere con il conferimento di un nuovo incarico per la rappresentanza e difesa dell'Azienda nella fase dibattimentale e nella connessa fase stragiudiziale relativa alla restituzione delle somme sequestrate all'imputato;
- preso atto che l'Avv. Pellegrino, con nota prot. 31302 del 12.09.2025, si rendeva disponibile all'espletamento di ulteriore attività;
- considerato che con comunicazione del 24.09.2025, ns. prot. 32825, il legale trasmetteva preventivo ad onorari minimi pari a Euro 1.324,00 oltre spese generali forfettarie al 15%, cpa ed iva al 22%, per la fase dibattimentale e pari a Euro 1.205,00 oltre spese generali forfettarie al 15%, cpa ed iva al 22% per la fase stragiudiziale;
- valutata la necessità di proseguire con la difesa dell'Azienda nel procedimento penale di cui sopra e all'assistenza connessa alla relativa fase stragiudiziale;
- ricordato che, ai sensi dell'art. 56, comma 1 lett. h) n. 2 del D.Lgs. n. 36/2023 (recante la disciplina dei contratti esclusi nei settori ordinari nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici, già prevista nell'abrogato art. 17 del D.Lgs. n. 50/2016), le disposizioni di cui al Codice dei Contratti Pubblici non si applicano agli appalti pubblici concernenti il servizio di consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1 del medesimo articolo (cioè per gli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio o in arbitrato) o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 e successive modificazioni;
- richiamato quindi il predetto articolo laddove dispone che: *“Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici: h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31; 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai; 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri”*.



- considerato che i servizi legali di all'art. 56, comma 1, lettera h), n. 1 e n. 2 possono essere svolti solo dai soggetti abilitati all'esercizio della professione di avvocato nello Stato membro di provenienza;
- considerato che anche le Linee Guida n. 12 ANAC, per quanto d'interesse, già nella vigenza del precedente Codice, indicavano come: *“l’incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d’opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all’art.17 (contratti esclusi)”* [...] *“la consulenza legale può considerarsi riferita a controversie qualora sia prestata in ragione della sussistenza di un indizio concreto che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di un procedimento giudiziario ...”* [...] *“l’affidamento diretto può inoltre ritenersi conforme ai principi di cui all’art.4 del Codice dei contratti pubblici in caso di assoluta particolarità della controversia ovvero della consulenza, ad esempio per la novità del thema decidendum o comunque della questione trattata, tale da giustificare l’affidamento al soggetto individuato dalla stazione appaltante”*;
- richiamata la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 6 giugno 2019 resa nella causa C-264/18, con cui è stato stabilito che gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa generale sugli appalti in quanto diversi da ogni altro contratto, perché le relative prestazioni fornite da un avvocato, tra cui quelle di consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione o dell'eventualità di un procedimento giudiziario, *“si configurano solo nell’ambito di un rapporto intuitu personae tra l’avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza”*;
- ribadita la necessità di affidare, in conseguenza di quanto esposto, e ad integrazione dell'attività già espletata, il servizio di assistenza legale a professionista che possa vantare esperienza specifica nella materia di cui all'oggetto;
- dato atto che il compenso richiesto per l'attività di consulenza legale integrativa di cui trattasi è quindi da quantificarsi in complessivi Euro 3.025,00 (già comprensivi di CPA ed IVA);
- ritenuto che, da un raffronto con i parametri di cui al D.M. 55/2014, l'importo richiesto è da considerarsi congruo, nell'ambito degli scaglioni di riferimento per l'assistenza stragiudiziale, trattandosi dei parametri minimi;
- dato atto che si ritiene pertanto di affidare all'Avv. Pellegrino Aldo per lo svolgimento dell'attività di difesa e rappresentanza dell'Azienda nel procedimento penale di cui sopra;
- dato atto che l'affidamento in questione, configurandosi quale appalto di incarico di servizi legali per assistenza stragiudiziale per la gestione del precontenzioso, rientranti nei servizi legali di cui all'art. 56 del D.Lgs n. 36/2023, non è assoggettato al tetto di spesa complessivo per gli incarichi di studio, ricerca, consulenza, ex art. 53, comma 14, D.Lgs. 165/2001, per cui il presente provvedimento non rientra tra gli atti soggetti a controllo della Sez. Reg. della Corte dei Conti ex comma 173 art. 1 della Legge n. 26/2005 (Legge Finanziaria 2006);



- acquisito il parere favorevole del direttore sanitario e del direttore amministrativo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-quinquies e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i. “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

DELIBERA

- 1) di affidare all'Avv. PELLEGRINO Aldo, con studio in Cuneo, Via Battisti, 1, l'incarico di difesa e rappresentanza dell'Azienda del procedimento penale n. 398/2019 R.G.N.R. in fase dibattimentale collegiale e per l'assistenza stragiudiziale connessa alla restituzione delle somme sequestrate all'imputato;
- 2) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari quindi a complessivi Euro 3.025,00 (comprensivi di compensi, CPA al 4% e IVA al 22%), trova copertura nel budget di spesa assegnato alla S.C. Legale Interaziendale ed è riconducibile al conto economico n. C261012B - 03.10.10.12 “Spese Legali” dell'esercizio finanziario 2025;
- 3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10, considerata l'urgenza di procedere.

Il Commissario Straordinario

Tranchida dott. Livio

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.



Struttura Proponente: STRUTTURA COMPLESSA INTERAZIENDALE SERVIZIO LEGALE

Proposta Numero: 2266 Anno: 2025

Sottoscritta digitalmente dal Direttore f.f. della Struttura Complessa Interaziendale Servizio Legale, Peano dott.sa Martina, in data 30/10/2025

Acquisiti i seguenti pareri, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-quinques e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i.:

Direttore sanitario De Filippis dott. Giuseppe	Direttore amministrativo Rinaldi dott. Giorgio
☒ FAVOREVOLE	☒ FAVOREVOLE
CONTRARIO	CONTRARIO
in data 3 novembre 2025	in data 3 novembre 2025
sulla proposta di delibera n. 2266 del 30/10/2025	sulla proposta di delibera n. 2266 del 30/10/2025

Allegato - Firmatario -